



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.	<i>Nr. Progr.</i> 101 <i>Data</i> 29/04/2016 <i>Seduta Nr.</i> 16
--	--

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario Aldi Aldo, assistito dal Segretario Generale PINTUS DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.

IL COMMISSARIO STRAODINARIO

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, inerente la potestà Regolamentare dei Comuni;

VISTO l'articolo 11 della L. 212/2000, recante disposizioni in materia di interpello del contribuente, che deve considerarsi applicabile anche agli Enti Locali;

VISTI gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 156/2015;

RITENUTO pertanto di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo;

VISTO lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dal Responsabile dall'Ufficio Tributi;

VISTO il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria, giusta verbale n. 108 del 29.04.2006 che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Servizi finanziari in ordine alla regolarità tecnica - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente;

Con i poteri del Consiglio comunale,

D E L I B E R A

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;**
- 2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del diritto di interpello composto di n. 6 articoli che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;**
- 3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al Diritto di interpello, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**
- 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to ALDI ALDO

II SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/05/2016 al 01/06/2016 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TORREMAGGIORE, Li 17/05/2016

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Addì,.....

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Li

II SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pintus Gavina

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 101 del 29.4.2016

Art. 1
Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, dell'articolo 11 della legge n. 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Torremaggiore.

Art. 2
Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 3
Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 4
Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 5
Contenuto delle istanze


1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 6
Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 5
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 4

- c) **non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente**
- d) **hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente**
- e) **vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza**
- f) **il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.**

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.



COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 108 Data 29 Aprile 2016	Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'Applicazione del Diritto di Interpello del Contribuente".
---------------------------------------	--

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Acquisita la documentazione fornita dal Dirigente del II Settore Economico Finanziario.

Vista la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Diritto di Interpello del Contribuente";

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, inerente la potestà Regolamentare dei Comuni;

Visti gli articoli 2,3,4,5,6 del D.Lgs. n.156/2015, che disciplinano il diritto di interpello del contribuente;

Considerato che è necessario, doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00;

Visto lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi;

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio
avente ad oggetto: *“Regolamento per l'applicazione del Diritto di Interpello del Contribuente”*

I Revisori

Presidente


Rag. Castellano Oronzo

Componente

Rag. Matteo Colella

Componente

Dott. Giovanni Ancora



Torremaggiore 29 Aprile 2016